

SETTIMA NOTA INFORMATIVA PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI A.S. FORM S.p.A.

OMISSIS



OMISSIS

AT

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

AT

OMISSIS

OMISSIS

AT

OMISSIS

1/1

OMISSIS

AT

OMISSIS

OMISSIS

A7

OMISSIS

OMISSIS

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'AT' or similar initials.

OMISSIS

A7

OMISSIS

II.

Aggiornamento sul pre-contenzioso PSA

II.1 Come anticipato nella relazione sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 inviata a Codesto Ministero in data 14 marzo 2013 (la "**Relazione 2012**") - cfr. paragrafo I.2.3, pag. 40 -, il rapporto tra Form e PSA presenta per la Procedura rilevanti elementi di criticità sia per la strategia di significativo alleggerimento e disimpegno in relazione al rapporto di fornitura in essere con Form attuato nel corso degli ultimi anni, sia per la dichiarata manifestazione di PSA, nel gennaio 2012, di voler interrompere definitivamente il rapporto di fornitura in essere da più di un ventennio a far data dal gennaio 2014.

II.2 Dopo aver inviato nel gennaio 2013, con l'ausilio dell'avvocato francese Lipworth, all'uopo incaricato, una prima diffida a PSA volta a contestare la violazione degli obblighi contrattuali assunti e l'infondatezza della richiesta di recesso dal rapporto, e dopo aver contestato, con l'ausilio del legale italiano avvocato Zorzoli, alla società concorrente Foma S.p.A. di essere destinataria di forniture assegnate a Form, lo scrivente Commissario ha



ritenuto opportuno aprire un tavolo di confronto con PSA. In particolare, il 15 marzo 2013 vi è stato un primo incontro a Poissy presso la sede di PSA, presente il legale avvocato Lipworth, volto a comprendere se, al di là delle reciproche posizioni formali, il trasferimento del complesso aziendale di Form ad un nuovo acquirente e la conseguente uscita dell'azienda dalla Procedura, potesse creare positive condizioni per ristabilire i pregressi rapporti commerciali.

II.3 Nel corso della riunione, tuttavia, PSA ha dato atto di aver assunto a far data dal 2011 un'importante decisione commerciale asseritamente originata dalla situazione di difficoltà economica e finanziaria in cui versava Form, volta alla completa sostituzione del fornitore con terzi fornitori. Ciò a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere, che i legali di PSA hanno assunto rispettate.

II.4 Per tali ragioni, nel corso di questi anni, la stessa PSA ha ammesso di aver effettuato importanti investimenti per dotare concorrenti di Form di stampi e attrezzature volte a consentire a questi ultimi di coprire la produzione di tutti i numerosi codici assegnati a Form.

Rappresentate le suddette circostanze PSA si è detta disponibile: (i) a valutare soluzioni transattive con la Procedura, anche a fronte di anticipata risoluzione dei rapporti, nonché (ii) a conoscere il nuovo acquirente di Form in modo da valutarne la solidità finanziaria al fine di reintegrare Form, non per le produzioni in corso ma per il futuro, nel parco fornitori di PSA.

II.5 Lo scrivente Commissario, preso atto della situazione di fatto, a seguito del suddetto incontro, ha, da un lato, chiesto ai potenziali offerenti - ove non lo avessero già fatto - di valutare prudenzialmente un perimetro di acquisizione senza il *business* PSA e, dall'altro lato, ha incaricato l'avvocato Lipworth di procedere con l'analisi documentale volta a far emergere i danni subiti e subendi da Form a fronte del comportamento tenuto da PSA negli ultimi cinque anni, ai fini di instaurare un contenzioso.

II.6 Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'avv. Lipworth ha infine predisposto ed inviato a PSA la diffida qui allegata sub 5, con la quale sono stati contestati danni per circa Euro 10 milioni per pregressa riduzione degli ordinativi tra il 2010 ed il 2013 e per circa Euro 29 milioni per illegittimo recesso dai rapporti in essere, qualora a partire dal 2014 il fatturato di PSA dovesse scomparire del tutto. A seguito della suddetta comunicazione PSA si è resa disponibile ad un colloquio per valutare una soluzione transattiva.

II.7 Allo stato attuale il miglior risultato ottenibile per la Procedura, a fronte dell'impossibilità di trattenerne il *business* PSA, consiste nel recuperare una parte rilevante dei danni subiti ad oggi e nella possibilità di gestire ordinatamente, e in via anticipata, il c.d. *phase out* delle attività d PSA.

II.8 E' evidente che tale situazione, comporterà in ogni



caso un sacrificio importante della forza lavoro di Corman che, come noto, è stata già esclusa dal perimetro delle offerte dei potenziali acquirenti. Sarà cura dello scrivente Commissario aggiornare codesto Ministero sullo stato delle trattative in corso.

III.

Formalizzazione richiesta alle società di leasing

III.1 Lo scrivente Commissario, come già comunicato nel contesto della terza e quarta nota informativa, ha avviato un confronto finalizzato alla riconciliazione delle posizioni contrattuali intercorrenti tra Form ed alcune società di *leasing* (le "**Società di Leasing**"). Ad esito di tale confronto è emerso che non risultano importi maturati e non pagati da Form, ai sensi dei contratti in essere, precedentemente al 29 marzo 2012, data di dichiarazione dello stato di insolvenza di Form. La Procedura ha invece sospeso ogni pagamento verso le Società di Leasing a partire dalla dichiarazione di insolvenza.

III.2 Alla luce delle risultanze delle offerte vincolanti formulate dai potenziali acquirenti, tenuto conto dell'impossibilità di consentire l'accollo al terzo acquirente del debito scaduto e non corrisposto da Form tra la data della dichiarazione di insolvenza e la data indicata di trasferimento del complesso aziendale, lo scrivente Commissario ha ritenuto opportuno formulare una proposta di stralcio e riscadenziamento alle Società di Leasing, anticipando anche le potenziali richieste degli

acquirenti. Ciò anche al fine di evitare - per quanto possibile - che la negoziazione con le Società di Leasing divenga una condizione sospensiva dell'accordo con l'acquirente, rallentando e complicando il processo di vendita.

III.3 La proposta prevede essenzialmente la rinuncia da parte delle Società di Leasing al complessivo importo di Euro 3.300.000 e il riscadenziamento del debito *post* rinuncia secondo un piano di pre-ammortamento in conto capitale dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014 e un periodo di rimborso dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Il nuovo tasso di interesse richiesto è Euribor a 1 mese + 250 bps. Condizioni in parte diverse sono previste per il *leasing* relativo all'immobile di Villasanta.

III.4 A seguito del raggiungimento dell'accordo, i rapporti così modificati verrebbero trasferiti all'acquirente con piena liberazione della Procedura cedente ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile.

III.5 In tale ottica, è stata convocata per il giorno 15 aprile 2013 una riunione alla presenza delle Società di Leasing nel corso della quale, a seguito di un aggiornamento sugli sviluppi della Procedura, sono state verbalmente illustrate le condizioni della proposta.

III.6 Lo scorso 2 maggio 2013, lo scrivente Commissario Straordinario ha quindi inviato alle Società di Leasing la formale proposta qui allegata sub. 6.

Sarà cura dello scrivente Commissario Straordinario fornire, al riguardo, ogni aggiornamento ad esito dei processi deliberativi delle Società di Leasing che attualmente stanno valutando la proposta ricevuta.

IV.

Rinnovo contratto per la somministrazione di energia elettrica con Sorgenia

IV.1 In considerazione della scadenza al 31 maggio p.v. del corrente rapporto di somministrazione di energia elettrica con Sorgenia S.p.A. ("**Sorgenia**"), è in corso di finalizzazione la stipulazione di nuovo contratto con la medesima, al medesimo costo per MWh, che preveda - in funzione dell'ipotizzata data (ottimale) di efficacia della cessione dei complessi aziendali al 30 giugno/1° luglio 2013 - i seguenti termini:

- (a) una durata di 1 mese, con decorrenza 1° giugno 2013, con rinnovo tacito per il successivo mese di agosto, ove non pervenga disdetta da parte di Form entro il termine del 25 maggio 2013 (i.e. nel termine ipotizzato al paragrafo I.7, lettera (h), per la sottoscrizione del contratto di cessione dei complessi aziendali, ovvero per il formarsi del ragionevole convincimento della sottoscrizione del medesimo entro la fine del mese di maggio). Ciò consentirebbe a Form di impedire la prosecuzione del rapporto per il mese di luglio 2013, ove l'offerente selezionato intendesse avviare, già a

partire da tale mese, un rapporto di somministrazione di energia elettrica con soggetto distinto da Sorgenia, a condizioni migliorative;

(b) l'obbligo di Form di far pervenire eventuali richieste di subentro con almeno 35 giorni di preavviso a Sorgenia - *i.e.*, assumendo come data di efficacia della cessione dei complessi aziendali al 1° luglio 2013, in data 27 maggio p.v. - così da consentire alla medesima la verifica della solvibilità della società subentrante e, in ipotesi di esito positivo di tale verifica da parte di Sorgenia:

a. consentire la (presumibile) rinegoziazione con l'acquirente dei termini del contratto di somministrazione che dovrà essere stipulato per le erogazioni a partire dal mese di agosto 2013;

b. in ipotesi (e come già discusso per le vie brevi con Sorgenia), in un'ottica di ottimizzazione e semplificazione dei flussi finanziari:

i. concordare la cancellazione dell'obbligo di pagamento in via anticipata alla fine del corrente mese di maggio del costo della somministrazione di energia per il mese di luglio 2013, che verrebbe (presumibilmente) erogata a favore dell'acquirente;

ovvero

- ii. ove il suddetto ammontare debba infine essere corrisposto da Form a Sorigenia, prevederne la ripetizione da parte di Sorigenia medesima, in luogo dell'acquirente dei complessi, come invece attualmente contemplato dalla bozza di contratto di cessione.

IV.2 Sarà cura dello scrivente Commissario inoltrare a Codesto Ministero copia per conoscenza del nuovo contratto, non appena stipulato.

OMISSIS

AT

OMISSIS

AT

OMISSIS

VI.

Asseverazione perizie

VI.1 Come noto, la Procedura ha commissionato a PWC la redazione della perizia prevista dal combinato di disposto degli articoli 62, comma 3, e 63, comma 1, della cd. Legge Prodi-bis, finalizzata alla valutazione dei complessi aziendali di Form.

VI.2 Ad esito delle attività prodromiche alla stesura della predetta relazione peritale, PWC, nella persona della Dott.ssa Antonella Pagano, ha proceduto, in data 11 marzo 2013, innanzi al Notaio Pierluigi Scalamogna, all'asseverazione della predetta perizia, già a mani di Codesto Ministero.

VI.3 Lo scrivente Commissario segnala che risultano ancora in corso di redazione le ulteriori perizie liquidatorie assegnate (i) con riferimento alla stima del valore dei macchinari ed impianti di tutti gli stabilimenti di Form oltre agli immobili siti in Villasanta e Quero, ad American Appraisal Italia S.r.l. e (ii) per quanto concerne il complesso immobiliare di Cormano, ad Avalon Real Estate S.r.l.

VI.4 Nel corso della corrente settimana American Appraisal

Italia S.r.l. ed Avalon Real Estate S.r.l. dovrebbero essere in grado di asseverare le relative perizie.

VII.

Mappatura conti correnti non più operativi e loro chiusura

VII.1 L'analisi della documentazione societaria condotta dallo scrivente Commissario ha fatto emergere come Form, nel corso degli anni, abbia sottoscritto numerosi contratti di conto corrente. In particolare, in corso di Procedura, la Società è risultata intestataria di una serie di conti correnti da tempo non più operativi.

Lo scrivente Commissario ha dunque ritenuto opportuno procedere ad una dettagliata mappatura dei predetti conti, al fine di poterne disporre la chiusura. Al riguardo, anche le informazioni fornite dal *management* hanno confermato che, ad eccezione di no. 4 conti correnti attualmente attivi (accesi rispettivamente presso Banco di Desio S.p.A., Veneto Banca S.c.p.a., HSBC p.l.c. ovvero Intesa Sanpaolo S.p.A.), nessun altro conto è risultato operativo e funzionale alle esigenze di Form e della Procedura.

VII.2 Pertanto, lo scrivente Commissario, con comunicazione in data 30 aprile 2013, ha reso nota la propria intenzione di sciogliersi dai contratti inerenti ai conti correnti non più operativi, ai sensi dell'art. 50, comma primo, della cd. Legge Prodi-*bis*.

VII.3 Allo stato, la Procedura è dunque in attesa di un riscontro, da parte degli istituti di credito, circa

l'intervenuta effettiva chiusura di tali conti.

OMISSIS

AT

OMISSIS

OMISSIS

A7

OMISSIS

A7

OMISSIS

AT

OMISSIS

AT

X.

Esecutività dello stato passivo relativo alle domande
tempestive

X.1 Lo scrivente Commissario segnala che, all'esito dell'udienza di verifica delle domande di insinuazione depositate in via tempestiva ex art. 93 l. fall. tenutasi in data 24 aprile 2013, il Giudice Delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo ai sensi dell'art. 96 l. fall.

X.2 L'ultima udienza di verifica del 24 aprile 2013 è stata disposta dal Giudice Delegato al fine del riesame di alcune posizioni di particolare complessità, nonché per permettere allo scrivente Commissario di formalizzare la transazione con la società Bebo Immobiliare S.r.l.

Tale transazione è stata autorizzata da codesto Ministero in data 23 aprile u.s., previa acquisizione del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, cosicché all'udienza *de qua* il provvedimento del Giudice sulla domanda di insinuazione presentata da Bebo Immobiliare S.r.l. ha recepito gli accordi raggiunti con la controparte, con ammissione al passivo in via chirografaria della somma complessiva (e onnicomprensiva) di euro 180.000,00.

X.3 Sempre in occasione di tale udienza, il Giudice Delegato, sentito il parere dello scrivente Commissario e dei rappresentanti dei ricorrenti interessati, ha modificato il provvedimento già reso con riferimento alle

domande di insinuazione al passivo depositate dai lavoratori di Form. Tale modifica si è resa necessaria in quanto è emerso che, per indirizzo costante, il Tribunale Fallimentare è incline ad escludere, dai crediti fatti valere dai soggetti appartenenti a tale categoria, la quota relativa al TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS (e dunque quello maturato a far data dal 1° gennaio 2007), in quanto è il Fondo medesimo a procedere all'erogazione del dovuto in favore del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, il provvedimento di ammissione dei crediti dei lavoratori è stato limitato alle seguenti voci: (i) quota di TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006; (ii) ulteriori ratei oggetto di insinuazione (quote di tredicesima e quattordicesima, ferie, par e conto ore), nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti anteriormente al riparto.

X.4 Contestualmente alla declaratoria di esecutività dello stato passivo ai sensi dell'art. 96 l. fall., il Giudice Delegato ha altresì fissato l'udienza di verifica per l'inizio dell'esame delle domande tardive di insinuazione passivo, che si terrà il prossimo 6 novembre 2013.

OMISSIS

OMISSIS

157

OMISSIS

AT

OMISSIS

XIII.

Aggiornamento iter garanzia di stato

XIII.1 Come noto - ad esito della decisione della Commissione Europea che, in data 18-19 febbraio 2013, ha autorizzato l'aiuto al salvataggio in favore di Form, sotto forma di prestito assistito da garanzia del Tesoro dello

Stato (la "**Garanzia di Stato**"), per complessivi Euro 24 milioni - lo scrivente Commissario si è immediatamente attivato per sondare la disponibilità del sistema bancario a concedere alla Società un finanziamento assistito dalla predetta Garanzia di Stato (il "**Finanziamento**"). E' stata pertanto avviata una procedura d'asta competitiva, interpellando i seguenti istituti di credito:

- 1) Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. ("**BPM**");
- 2) Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ("**Cariparma**");
- 3) Intesa SanPaolo S.p.A. ("**Intesa**");
- 4) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("**BNL**"); e
- 5) UniCredit S.p.A. ("**Unicredit**").
- 6)

XIII.2 In merito ai responsi ottenuti, si segnala che mentre Unicredit e BNL non hanno fornito alcun significativo riscontro, Cariparma, BPM ed Intesa si sono fin dal subito dimostrate attive sul *dossier* relativo al Finanziamento. In particolare:

- (a) con *mail* del 27 febbraio 2013, Intesa ha espresso un interesse alla concessione del Finanziamento, subordinatamente al positivo completamento del proprio *iter* deliberativo;
- (b) in data 28 febbraio 2013, Cariparma ha provveduto all'invio di una prima bozza di *term sheet*; e
- (c) in pari data, anche BPM, tramite comunicazione formale, ha manifestato il proprio preliminare interesse alla concessione del Finanziamento.

Tale istituto di credito ha altresì provveduto all'invio:

- (a) di un *term sheet* non definitivo, in data 3 aprile 2013;

e (b) di un *term sheet* definitivo - sia pur soggetto all'approvazione dei propri organi deliberativi - in data 8 aprile 2013.

XIII.3 E' opportuno precisare come il *term sheet* definitivo di BPM sia apparso nel complesso migliorativo rispetto a quello ricevuto da Cariparma, sia con riferimento al tasso di interesse che con riferimento all'importo delle commissioni richieste.

XIII.4 Pertanto, con comunicazione in data 10 aprile 2013, lo scrivente Commissario Straordinario ha reso noto a BPM come la propria offerta economica fosse risultata più interessante rispetto a quella già ricevuta da altro istituto e ha, conseguentemente, richiesto alla stessa di procedere quanto prima all'adozione delle opportune delibere interne, al fine di completare l'*iter* per l'erogazione del Finanziamento nel rispetto delle tempistiche di legge.

XIII.5 In seguito, con delibera del 18-19 aprile 2013, BPM ha formalmente approvato il testo di *term sheet* definitivo inviato allo scrivente Commissario in data 8 aprile 2013, per l'erogazione di un finanziamento pari a complessivi Euro 23.000.000,00 in linea capitale.

XIII.6 Contestualmente, nonostante le richieste di aggiornamento, Intesa non ha fornito ragguagli sullo stato del proprio processo deliberativo, non essendo in condizione di comunicare neppure la data di una possibile

delibera.

Di conseguenza, tenuto conto delle tempistiche stringenti, con comunicazione in data 21 aprile 2013, lo scrivente Commissario ha dato atto ad Intesa dell'intenzione, in assenza di riscontri fattivi, di procedere al deposito dell'istanza per la richiesta di concessione della Garanzia di Stato entro il 24 aprile 2013, allegando il *term sheet* di BPM, con ciò di fatto considerando quest'ultima la banca prescelta ad esito dell'asta.

XIII.7 A ciò ha fatto seguito, in data 24 aprile u.s. - e dunque nel pieno rispetto delle tempistiche fissate dall'art. 2 del D.M. 319/2004 - il deposito, ad opera dello scrivente Commissario, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'istanza per la concessione della Garanzia di Stato e della relativa documentazione allegata, accluse, per completezza, alla presente nota informativa sub 11.

XIII.8 Una volta finalizzato il testo del contratto di finanziamento, lo scrivente Commissario provvederà a sottoporre il documento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini di ogni opportuna valutazione da parte dello stesso.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Milano, 7 maggio 2013

Il Commissario Straordinario di Form in A.S.

Avv. Alessandro Triscornia



Elenco allegati:

- Allegato 1:** Comunicazione legale di Albertini in data 10 aprile 2013;
- Allegato 2:** Apertura nuova fase interna per offerte migliorative in data 2 maggio 2013;
- Allegato 3:** Programma di lavoro condiviso con il Prof. Villa;
- Allegato 4** Documento relativo al magazzino;
- Allegato 5** Comunicazione avv. Lipworth /PSA in data 26 aprile 2013;
- Allegato 6:** Proposta alle Società di Leasing in data 2 maggio 2013;
- Allegato 7:** Verbale di accordo sindacale in data 21 marzo 2013;
- Allegato 8:** Nota dell'Avv. De Luca sugli ammortizzatori sociali;
- Allegato 9:** Stima dei flussi di cassa predisposta da Vitale e Associati;
- Allegato 10:** Stime di riparto nello scenario Raicam, Albertini e VEI Capital;
- Allegato 11:** Istanza per la concessione della Garanzia di Stato e relativi allegati;
- Allegato 12:** Disposizione commissariale del 6 maggio 2013.

AT

VERBALE DI CONSIGLIO

L'anno 2013, il giorno 8 del mese di Maggio, alle ore 11.30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma, via Molise 2, si riunisce il Comitato di Sorveglianza, convocato dal Presidente dott. Vincenzo Nastasi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO OMISSIS

5. note del Presidente sull'articolo 205 l.fall. in rapporto alle circolari MISE;
6. varie ed eventuali.

Per il Comitato di Sorveglianza sono presenti il Presidente dott. Vincenzo Nastasi, il dott. Luigi Consoli, il dott. Vincenzo Zezza, mentre è collegato tramite *conference call* il Dr. Cristiano Poponcini per Eurometal S.r.l. Assente giustificata la dott.ssa Sabrina Agnese Torchio per UBI Banca S.p.A., come da comunicazione inviata in data 6 maggio 2013. Pertanto il Comitato si ritiene validamente costituito.

Sono altresì presenti il Commissario Straordinario, avv. Alessandro Triscornia, e l'avv. Ilaria Zingali.

Sono infine collegate tramite *conference call* la sig.ra Miriam Torriani, dipendente di Form, l'Avv. Cristina Favilla e la Dott.ssa Angela Assenza, collaboratrici dell'Avv. Triscornia.

Apri i lavori il Presidente dott. Nastasi, salutando gli altri partecipanti ed illustrando sinteticamente i punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

122 9

OMISSIS

by

or

OMISSIS

hr of

OMISSIS

per

of

OMISSIS

20 20

OMISSIS

OMISSIS

ALL
1

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Comitato di Sorveglianza rileva di aver esaminato attentamente gli indirizzi espressi nelle note del Presidente sul novellato articolo 205 l.fall. (introdotto dall'articolo 17 del D.L. n. 179/2012) in rapporto alle circolari MISE del 2 marzo 2004 n. 028996, dell'1 ottobre 2004 n. 824113 e dell'11 febbraio 2013 n. 22341, che si allegano al presente verbale (Doc. 5).

In particolare, tali note chiariscono espressamente che l'art. 205, comma 2, L.Fall deve intendersi riferito alle sole procedure di amministrazione straordinaria già in fase liquidatoria e che, nel contesto delle predette procedure, occorrerà procedere come segue:

- (a) il Commissario dovrà inviare la relazione ex art. 205 c.2 L. Fall, nel rispetto del termine semestrale ivi previsto, sia all'autorità che vigila sulla procedura (unitamente al rapporto già predisposto dal Comitato di Sorveglianza), sia al Comitato medesimo (in tal caso con allegati gli estratti conto di cui al medesimo art. 205 riformato);
- (b) sarà necessario prevedere un termine congruo affinché il Comitato possa formulare eventuali osservazioni sulla documentazione inviata;
- (c) decorso tale termine, il Commissario provvederà ad inoltrare le osservazioni all'autorità che vigila sulla procedura e trasmetterà la relazione, in uno con il rapporto del Comitato e le eventuali osservazioni dello stesso, sia all'ufficio del registro delle imprese che ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni (a mezzo pec).

Si precisa inoltre che nella relazione all'ufficio del Registro delle Imprese non occorre allegare gli estratti conto di cui al riformato art. 205 L.Fall.

[Handwritten signatures]

Il Dottor Nastasi precisa che la suddetta nota è già stata condivisa con i competenti uffici ministeriali e può rappresentare una prudente linea operativa da seguire in attesa che venga in materia emanata una apposita circolare ministeriale.

In conseguenza di quanto precede, allo stato la Procedura di Form deve attenersi alle sole disposizioni dell'art. 61, comma 2, delle cd. Legge Prodi-bis, che prevede l'obbligo per la Procedura medesima di depositare ogni tre mesi dall'approvazione del programma una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma.

Il Commissario, preso atto di quanto sopra, segnala inoltre che, a far data dall'autorizzazione del programma di cessione - intervenuta il 28 febbraio 2013 - sono già state inviate al Ministero e a Codesto Comitato una relazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2012 contenente la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 (Doc. 6), in data 14 marzo 2013 e, ad integrazione di quanto precede, la già richiamata settima nota informativa in data 7 maggio 2013 (cfr. Doc. 4).

Il Comitato di Sorveglianza, previo confronto con il Commissario, ritiene tali documenti esaustivi ai fini dell'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 61, c. 2, della Legge Prodi-bis.

Al riguardo, il Comitato di Sorveglianza, visionata la predetta documentazione, all'unanimità

ESPRIME

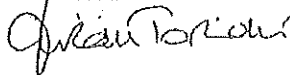
parere favorevole in relazione ai contenuti della relazione al 31 dicembre 2012 e della settima nota informativa e, invita il Commissario, in adempimento dell'art. 61 c. 4 della Legge Prodi-bis, a provvedere al deposito di tali documenti unitamente al presente verbale del Comitato odierno presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.

Il Comitato di Sorveglianza ed il Commissario rilevano che la prossima relazione e relativa situazione patrimoniale, nell'arco dei successivi tre mesi - viste le tempistiche del processo di cessione - coinciderà con la situazione patrimoniale di trasferimento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo ulteriormente la parola, alle ore 12 e 40 il Presidente dichiara terminata la riunione del Comitato.

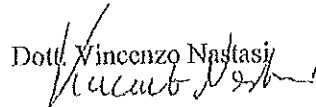
Il Segretario

Miriam Torriani



Il Presidente

Dott. Vincenzo Nastasi



Allegati:

OMISSIS

6) Relazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2012.

28
2012

